



COMUNE DI LAGLIO
Provincia di Como

REGOLAMENTO

SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI

Istituito	con D.C.C. n. 9	del 08.03.2006
Modificato	con D.C.C. n. 54	del 13.11.2008
Modificato	con D.C.C. n. 33	del 03.10.2017
Modificato	con D.C.C. n. 21	del 29.07.2021

Regolamento

Art.1

La riserva di spazi di sosta lungo strada per veicoli privati dei residenti, per una quota non superiore al 40% di quelli disponibili nel territorio, è onerosa. Il corrispettivo annuo da versare anticipatamente per ottenere il contrassegno che abilita alla fruizione dei parcheggi riservati, verrà stabilito dalla Giunta Comunale

Per residente si intende la persona fisica che abbia la residenza anagrafica nel territorio del Comune di Laglio.

Per spazio di sosta si intende un posto auto nell' ambito dei parcheggi su strada riservati allo stazionamento dei veicoli dei residenti.

Art.2

Il contrassegno ha validità annuale con scadenza al termine dell'anno solare; per l'anno in corso verrà versata la quota parte del corrispettivo rapportata in dodicesimi al periodo di possibile effettivo utilizzo.

Art.3

Possono presentare domanda per il rilascio del contrassegno, che abilita allo stazionamento nei posti auto riservati in una delle zone individuate, le persone fisiche che abbiano la proprietà di autovetture, nonché il possesso a titolo di leasing o l'uso di autovetture dell'azienda, o altro idoneo titolo (con esclusione di autocarri, furgoni,carrelli, camper e roulotte) e sprovviste di numero sufficiente di posti auto.

Art.4

Il contrassegno di abbonamento agevolato abilita alla sosta con riserva di posto nelle aree delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo e contraddistinte con apposita segnaletica verticale, presenti nelle seguenti zone, riserva di posto consentita dalle ore 17,00 alle ore 08,00 del giorno successivo nei giorni da lunedì a venerdì, salvo diverse indicazioni; mentre abilita per l'intera giornata durante il sabato, la domenica e festivi:

- Zona 1 Soldino:

- a) Via D. Bernasconi;
- b) Parcheggio Molo;
- c) Riva Soldino;

- Zona 5 Torriggia Alta;

- Zona 7 Germanello;

- Zona 9 Ossana;

- Zona 3 Ticee;

La Giunta Comunale stabilirà nelle singole zone elencate, i posti riservati ai Residenti.
La Giunta Comunale provvederà altresì ad individuare le vie di residenza degli utenti a cui far riferimento per ogni singola zona.

Gli aventi diritto, per ottenere il permesso di parcheggio dell'autovettura nei posti riservati all'interno di una delle zone di cui sopra, devono compilare in ogni sua parte la relativa domanda allegando fotocopia della Patente e della Carta di Circolazione attestante la proprietà del veicolo o altro documento attestante il possesso a titolo di leasing, l'uso di auto aziendale o altro titolo idoneo.

Art.5

I posti auto riservati ai residenti sono evidenziati da striscia gialla, con cartello di sosta consentita alle vetture munite dell'apposito contrassegno e di rimozione forzata per quelle non autorizzate.

Art.6

Non possono essere assegnati più di due posti auto per famiglia e più di due contrassegni per ogni posto auto

Art.7

Ove le domande fossero superiori rispetto alla quota riservata dei posti auto disponibili nella zona, si procederà all'assegnazione dei contrassegni sulla base di una graduatoria costruita utilizzando i criteri di seguito elencati in ordine di importanza:

- indisponibilità di qualsiasi posto auto privato;
- privilegio per persone con almeno 65 anni di età
- primo posto auto rispetto al secondo, per famiglia;
- i residenti nella zona prescelta rispetto a quelle esterne;
- sorteggio.

Art.8

Le auto in sosta negli spazi riservati ai residenti, ai sensi dei precedenti punti, devono essere munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune, sempre esposto sul parabrezza anteriore, all'interno della vettura ed in posizione ben visibile, che individua:

- la targa dell'autovettura
- il numero ed il colore identificativo della zona all'interno della quale è consentito all'automobilista il parcheggio nelle aree riservate ai residenti;
- la data di scadenza di validità.

Art.9

Per la pulizia delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e degli impianti tecnologici posti nel sottosuolo, per l'inagibilità della zona dovuta a calamità naturali, l'assegnatario deve ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto all'Amministrazione, qualora l'inagibilità del sito non sia continuativamente superiore a 15 giorni.

Sono fatte salve le ordinanze del Sindaco che, per eccezionali esigenze istituzionali vietano temporaneamente l'uso dei posti assegnati ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 numero 267 "T.U.EE.LL." e degli articoli 7 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Art.10

Le aree di sosta riservate a titolo oneroso ai residenti non sono oggetto di custodia, pertanto nessun danno all'autovettura potrà essere imputato alla Pubblica Amministrazione.

Art.11

L'utente che non intende mantenere il diritto di parcheggio nelle zone riservate, dovrà darne comunicazione all'Ufficio preposto con almeno trenta giorni di anticipo, restituendo il contrassegno. Il recesso avrà efficacia, ai fini del rimborso, il primo giorno del mese successivo al decorso di 30 giorni dalla comunicazione in piego r.a.r. (esempio: avviso di recesso ricevuto il 15.06.2006, effetto dal 01.08.2006) e verrà quindi rimborsata la quota relativa al periodo residuo.

Il recesso è facoltativo per ragioni personali mentre è obbligatorio qualora l'utente non abbia più titolo al contrassegno (ad esempio cambio di residenza).

Art.12

In qualunque momento l'Amministrazione Comunale con provvedimento motivato potrà revocare la validità del contrassegno, prima della scadenza naturale ed informandone il titolare, fermo restando esclusivamente il rimborso all'abbonato della quota parte del corrispettivo versato in anticipo e non goduto, senza nessun ulteriore onere.

Art.13

L'assegnazione sarà tacitamente rinnovata salvo richiesta di recesso di almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art.14

I nominativi dei titolari dei contrassegni saranno iscritti in apposito registro a disposizione del pubblico.

Art.15

Eventuali manomissioni o falsificazioni del contrassegno saranno punite a norma di legge.

Art.16

Ogni violazione alle norme dettate dal presente regolamento comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

Art.17

La polizia locale è preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ed all'eventuale irrogazione di sanzioni per eventuali violazioni.

Art.18

L'aggiornamento dei corrispettivo annuo verrà adeguato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT - costo della vita.(100%).

Art. 19

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia in quanto compatibili.

Art.20

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.